



DANIELE BELLU

PROGETTO SICUREZZA

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE





©

ISBN
979-12-5994-979-0

PRIMA EDIZIONE
ROMA 2 SETTEMBRE 2022

INDICE

- 7 Disegno di legge sul progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di polizia
- 15 Disegno di legge. ordinamento organizzativo del progetto sicurezza: struttura, organi e funzioni
- 127 Il costo del progetto sicurezza
- 143 Ipotesi di disegno di legge regionale. Progetto di riorganizzazione funzionale della polizia
- 147 Progetto di riorganizzazione della polizia municipale della regione Veneto. Testo in articoli
- 179 Allegato A. Pianificazione dei servizi della polizia municipale regionale. Esecuzione degli articoli 76 e 77 della legge
- 191 Progetto di riorganizzazione funzionale della polizia municipale della regione Friuli–Venezia Giulia. Relazione
- 195 Progetto di riorganizzazione della polizia municipale della regione

- Friuli–Venezia Giulia. Testo in articoli
- 227 Allegato A. Pianificazione dei servizi della polizia municipale regionale. Esecuzione degli articoli 76 e 77 della legge
- 239 Ipotesi di disegno di legge regionale progetto di riorganizzazione funzionale della polizia municipale del Trentino Alto Adige. Relazione
- 243 Progetto di riorganizzazione della polizia municipale della regione Trentino Alto Adige. Testo in articoli
- 275 Pianificazione dei servizi della polizia municipale regionale. Esecuzione degli articoli 76 e 77 della legge
- 287 Piano sicurezza tipo per la città e la provincia di Padova
- 307 Progetto di impiego della polizia municipale nel territorio della provincia di Padova
- 341 Asse 5 del programma “Equal” della Comunità Europea. Sintesi della relazione
- 347 Asse 5 del programma “Equal” della Comunità Europea. Relazione
- 355 Asse 5 del programma “Equal” della Comunità Europea. Progetto di integrazione sociale ed economica dei richiedenti asilo
- 443 Asse 5 del programma “Equal” della Comunità Europea. Sintesi della relazione

DISEGNO DI LEGGE SUL PROGETTO SICUREZZA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

**REDATTO DAL PRESIDENTE DEL GRUPPO ATLANTE 2000,
DOTT. ARCH. BELLU DANIELE, GIÀ VICE QUESTORE DELLA POLIZIA DI STATO,
CON LA COLLABORAZIONE DI ESPERTI APPARTENENTI ALLE VARIE FORZE DELL'ORDINE**

La presente proposta tende ad aprire un dibattito strutturale sulla configurazione del sistema di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione nel nostro Paese in coincidenza con un momento storico nel quale forte è l'attenzione alle problematiche della criminalità organizzata e del terrorismo, ma anche di una microcriminalità non meno pericolosa per i cittadini.

Il disegno di legge quindi offre una occasione per innescare una riflessione ampia ed articolata con la predisposizione di una piattaforma organica di norme finalizzate a riscrivere un nuovo modello organizzativo ed una diversa funzionalità di uffici e servizi. Si tratta di un provvedimento che raccoglie le indicazioni provenienti da esperti e cittadini estranei al Parlamento, che attraverso lo strumento della petizione popolare hanno già presentato alle Camere nell'Aprile 2013 il presente progetto per una sua valutazione e celere traduzione in legge da parte del Parlamento.

Questo anche per la rilevanza e la valenza strategica dei temi di cui alla proposta. In una democrazia compiuta, infatti, il cittadino deve poter assurgere al ruolo di legislatore, salve le libere scelte del Parlamento, nell'esercizio delle funzioni costituzionali. Il senso della proposta è quello di razionalizzare il quadro normativo sulla sicurezza e l'ordine pubblico recuperando risorse finanziarie, umane, strutturali e di conoscenza tecnica da meglio utilizzare nelle delicate articolazioni dello Stato preposte alla tutela dell'ordine. L'auspicio è che sulla base di una discussione ampia e feconda del presente disegno di

legge, che è aperto a contributi e visioni diverse, possa sorgere l'esigenza condivisa di formare un testo unico di sicurezza che rispecchi la complessità e il mutamento che sono caratteri in continuo divenire del mondo di oggi. Il progetto di sicurezza che si intende realizzare attraverso la presentazione del presente disegno di legge persegue due finalità. La prima si riferisce alla creazione di una struttura di sicurezza efficiente, capace di porre gli obiettivi della riduzione notevole del fenomeno criminoso di carattere comune e di raggiungerli con mezzi ed attività adeguate. Ciò comporterà, secondo le analisi effettuate in materia, il crollo verticale del crimine comune, facendolo regredire al minimo fisiologico che è insopprimibile, ma che desta un minore allarme sociale. La seconda si riconduce alla riduzione progressiva della criminalità organizzata, tendendo alla sua eliminazione. Per raggiungere il primo obiettivo occorre attuare le condizioni e i livelli organizzativi elencati qui di seguito:

- unire le nove Forze di polizia italiane in confederazione, al fine di creare un effettivo coordinamento tra le stesse, con la previsione di organi comuni del settore amministrativo ed operativo;
- procedere alla riforma dei Corpi di polizia, per migliorarne struttura ed organizzazione.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto sarebbe auspicabile che il personale impiegato in servizi non di polizia attiva fosse recuperato per l'effettuazione di servizi operativi. Si tratta di oltre 200.000 uomini in tutta Italia e tra tutte le Forze di polizia, con approssimazione per difetto, perchè il dato più attendibile è quello che indica le forze effettivamente operative sul territorio nella percentuale del 10 per cento del totale, che ammonta a circa 400.000 uomini appartenenti alle nove Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia municipale, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo dei vigili del fuoco, polizia provinciale e Capitanerie di Porto). Si potrebbe realizzare, con tale disponibilità di forze, una rete preventiva costituita da volanti e da poliziotti di quartiere, con una densità di una unità, composta da 2 uomini sia per le volanti che per il poliziotto di quartiere e la rete investigativa, ogni 11.000 abitanti per i 5 turni di servizio e per ciascuna provincia.

Le reti di volanti e i poliziotto di quartiere avranno, oltre che funzioni preventive e di intervento di polizia giudiziaria, anche funzioni di aiuto e soccorso in tutte le situazioni di disagio e pericolo in cui possono venirsi a trovare i cittadini e i residenti sul territorio nazionale. Tali servizi, che saranno il 30 per

cento del totale, verranno effettuati con equipaggi misti costituiti da personale delle Forze di polizia e personale della protezione civile, della Croce rossa, della Croce verde e dei corpi del volontariato in genere. In questo modo lo Stato, la regione, il comune, vengono ad assumere la configurazione di un ordinamento sociale, che non soltanto reprime o previene i reati e gli illeciti, ma aiuta concretamente il cittadino e il residente, ottenendone una attiva collaborazione, tanto necessaria per tutte le attività di polizia. La rete investigativa verrebbe potenziata con almeno 60.000 uomini in tutta Italia, con il personale recuperato al servizio attivo. Viene, inoltre, prevista l'operatività di una unica polizia di frontiera, di una unica polizia stradale da affidare progressivamente alla Polizia municipale e di una unica rete investigativa, stabilendo le competenze territoriali di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri. A fini di omogeneità funzionale e di maggiore gestibilità dei risultati e delle banche dati, viene prevista una unica Polizia scientifica, il cui funzionamento sarebbe più efficace in quanto vi confluirebbero le conoscenze e i dati delle diverse Forze di polizia. Sempre ai fini di una maggiore coerenza ed omogeneità operativa si propone l'istituzione di una unica struttura di istruzione per le Forze di polizia, da riformare nella didattica per i livelli inferiori e superiori, con l'adozione di moduli professionali e di insegnamento pratico nell'ambito di criteri selettivi, ora non presenti nelle scuole di polizia. Anche la Polizia segreta viene, nel presente disegno di legge, unificata ed inserita nella confederazione delle Forze di polizia. In ciascuna provincia sarà attiva una sola centrale operativa al fine di disciplinare l'impiego delle volanti e del poliziotto di quartiere. Per evitare la sovrapposizione di funzioni tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri, sono stabiliti due ambiti di competenza territoriale in riferimento al territorio di ciascuna provincia e al territorio di ciascun capoluogo di provincia, ove interverranno o la Polizia di Stato o i carabinieri. Ciò significa che il territorio provinciale e quello dei comuni capoluogo di provincia verrà diviso in due parti: una gestita solo da personale dei carabinieri e una gestita solo da personale della Polizia di Stato. I reparti mobili della Polizia di Stato e dei carabinieri sono suddivisi per regioni, in modo che l'ordine pubblico in ciascuna di esse sia garantito dai reparti mobili della Polizia di Stato o dei carabinieri secondo la competenza territoriale assegnata. La funzione di questore verrà assunta a turno (due anni, ad esempio) o da un generale dei carabinieri o da un funzionario della Polizia di Stato, con l'ulteriore prescrizione che una metà degli uffici sicurezza provinciali (le attuali questure) di ciascuna regione venga diretta da generali dei carabinieri e l'altra metà da dirigenti superiori della Polizia di Stato o da altri dirigenti come indicato nel presente disegno

di legge. Il dirigente della prima e della seconda divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale (attuale questura), sarà un ufficiale dei carabinieri o un funzionario di polizia a turno, per periodi temporali da determinare, come nel caso del questore. La terza divisione poliziotto di quartiere sarà diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia. I commissariati di zona della periferia provinciale saranno diretti o da un funzionario di polizia o da un ufficiale dei carabinieri. Fa parte della dirigenza il comandante della Polizia municipale del centro urbano. Inoltre il personale delle due Forze di polizia di ciascun Commissariato di zona apparterrà totalmente o all'una o all'altra forza, in modo da aversi metà Commissariati di zona diretti e gestiti da personale dell'Arma dei carabinieri e l'altra metà da personale della Polizia di Stato. Le stazioni dei carabinieri e i distaccamenti di polizia stradale delle periferie provinciali cesseranno dall'aver funzioni stanziali sul territorio, per servire invece come punti di appoggio del personale dei carabinieri o della Polizia di Stato dei Commissariati di zona. Gli istituti di istruzione organizzano il sistema di aggiornamento professionale, per tutti i reparti della regione, e corsi di aggiornamento per il personale maschile e femminile nelle varie materie professionali, con valutazione e punteggi attribuiti per le varie attività di studio. I comandanti delle Forze speciali, sempre ai fini dell'omogeneità e della funzionalità delle Forze di polizia, parteciperanno alle riunioni dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale (questura). Si provvede ad istituire una commissione di vigilanza per controllare l'efficienza dei servizi operativi e la correttezza di comportamento dei tutori dell'ordine nelle attività di servizio e nella vita privata. Queste, appena illustrate, sono alcune delle proposte necessarie ai fini di una riforma organica delle Forze dell'ordine italiane, che, disponendo un'omogeneità funzionale e strutturale tra le diverse Forze di polizia, inciderà, potenziandole, sulle capacità preventive e investigative delle Forze dell'ordine per una più efficace repressione del crimine comune. Per attuare il secondo obiettivo, concernente la progressiva riduzione della criminalità organizzata, dovendo tendere alla sua eradicazione, da raggiungere in un arco temporale più o meno lungo, occorre seguire le seguenti indicazioni organizzative, o altre analoghe ma di pari efficacia. In via preliminare va detto che il crimine organizzato, proprio per caratteristica qualificante dell'accordo associativo, è certo uno dei mali più gravi degli Stati moderni. L'Italia purtroppo è afflitta dalla presenza di organizzazioni criminali così pericolose, anche collegate con analoghe organizzazioni straniere, che impediscono lo sviluppo sociale e produttivo delle regioni che sono interessate dalla loro presenza. È noto come interi ordinamenti regionali del sud Italia siano impediti nello sviluppo

citato, proprio per la presenza in essi di un tessuto parassitario e criminale che assorbe continuamente e indebitamente ricchezza prodotta, sotto forma di tangenti ed estorsioni imposte agli operatori economici, impedendo così l'investimento dei capitali nelle attività produttive. All'associazione criminosa si aggiunge il gravissimo fenomeno dello spaccio di stupefacenti, i quali sono posti sul mercato da parte delle organizzazioni criminali, che provvedono alla loro raffinazione e allo spaccio, attraverso strutture presenti in Italia e all'estero dove tali sostanze vengono prodotte. Quest'ultima attività criminosa ha effetti e costi sociali anche più gravi perchè, oltre ad arrecare danni economici ingenti, costituisce una minaccia concreta per la salute delle fasce più giovani e quindi per la futura società. A tutt'oggi, con il massimo dello sforzo, l'attuale struttura di sicurezza delle Forze di polizia italiane non può fronteggiare efficacemente l'azione delittuosa della criminalità organizzata, perchè mancano la struttura complessiva, l'organizzazione delle funzioni e gli uomini per porre in essere una efficace azione di repressione del crimine. Per attuare allora il secondo obiettivo, occorre prevedere le seguenti attività organizzative:

- il potenziamento della rete investigativa con almeno 60.000 uomini in tutta Italia distribuiti tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, che sia in grado di rendere operante una rete di accertamento e di repressione degli illeciti penali in modo efficiente;
- il collegamento della rete investigativa con quella preventiva delle volanti e del poliziotto di quartiere, che avranno anche funzione di aiuto e soccorso; - la pianificazione degli interventi investigativi secondo un piano di sicurezza;
- la realizzazione del collegamento dei militari delle Forze armate con i servizi speciali della polizia giudiziaria, che vengono a costituire una rete preventiva degli illeciti, attraverso la loro attività lavorativa prestata all'interno delle imprese di produzione di ogni livello (provinciale, regionale e nazionale);
- il coordinamento delle Forze di polizia nella lotta alla criminalità organizzata, effettuato con piani di sicurezza redatti dai dirigenti della 2^a divisione della questura del capoluogo di provincia, denominata divisione repressione;
- il collegamento con tutti i Commissariati di zona della provincia e con i reparti dei carabinieri e della Polizia di Stato competenti per territorio, secondo le indicazioni del progetto sicurezza. I dirigenti dei Commissariati di zona si riuniscono periodicamente nell'Ufficio sicurezza provinciale

(questura) per mettere a punto i piani di sicurezza validi per tutta la provincia. Occorre altresì redigere un piano sicurezza regionale della 2^a divisione repressione, per il coordinamento di quelli provinciali. A monte della redazione del piano regionale, ci sarà quella del piano interregionale, sempre della 2^a divisione, per la repressione dei reati che interessano principalmente la criminalità organizzata, al fine del coordinamento dei piani regionali delle regioni di uno stesso settore di decentramento nazionale nord, centro e sud Italia;

- l’istituzione di collegamenti operativi con le Forze di polizia di altri Stati, per mezzo di strutture più funzionali e uomini più numerosi;
- l’analisi e l’individuazione dei flussi di traffico illecito internazionali che interessano la criminalità organizzata;
- la predisposizione di un adeguato ed efficiente controllo al fine di verificare e controllare le attività economiche che possono nascondere attività illecite, di riciclaggio di denaro, ad esempio, proveniente da delitti. La sua operatività viene organizzata operativamente con piani di sicurezza;
- la ristrutturazione del funzionamento della Polizia segreta, da intendersi come specialità della confederazione delle Forze di polizia e completamente svincolata dalle Forze armate. Analogamente si procederà alla ristrutturazione ed al potenziamento della Polizia scientifica, onde realizzare una unitaria organizzazione, al servizio di tutte le Forze di polizia, attraverso l’operatività di gabinetti provinciali, regionali e interregionali di polizia scientifica;
- L’impiego dell’agente provocatore come legittima difesa dello Stato che si difende dal crimine organizzato che attenta alla sua vita, con questo strumento giuridicamente legittimo. Tale figura dell’agente provocatore è descritta nella tesi di laurea del Dott. Arch. Dott. Bellu Daniele, discussa quando si è laureato in scienze politiche all’Università di Padova e per la quale è stato proposto dal relatore Prof. Calvi il massimo punteggio. Il collegamento con la polizia segreta perché le attività del crimine organizzato possono avere collegamenti con illeciti di carattere terroristico o che portano alla destabilizzazione dello Stato.
- l’unificazione di tutti gli attuali organi speciali di polizia giudiziaria (DIA, ROS, SCO, GICO e Nuclei antisequestro di persona), che saranno diretti dalla 2^a divisione degli Uffici sicurezza regionali e interregionali. Queste divisioni daranno le direttive di organizzazione dell’attività di indagine alle 2^a divisioni di polizia giudiziaria degli Uffici sicurezza provinciali. Tutte le Forze di polizia, e in particolare i servizi speciali di polizia giudiziaria

citati e il personale delle 2^a divisioni degli Uffici sicurezza provinciali, sono dotate degli strumenti e mezzi tecnici informatici e di ogni altro tipo, sempre più sofisticati, che servono per le più efficienti indagini riguardanti il crimine organizzato.

Con questa nuova struttura, e nuove funzioni ed organizzazione di uomini e mezzi, l'investigazione dei reati di carattere organizzato riceverà un impulso tale da farle raggiungere una efficienza molto più elevata di quella attuale, che permetterà di programmare le fasi della progressiva riduzione di tale attività criminale tendendo alla sua totale eliminazione, che non è un sogno dei dirigenti delle Forze di polizia, ma un probabile evento futuro se non una certezza, dovuta proprio all'organizzazione proposta, anche se naturalmente occorrerà del tempo perchè la nuova macchina della sicurezza italiana produca i suoi effetti positivi.

Ma occorre qui fare una considerazione: per arginare il fenomeno criminoso comune ed organizzato, non basta la presente proposta di riorganizzare le forze di Polizia.

Per questo il presidente del gruppo "Atlante 2000" con i suoi collaboratori di tutte le regioni italiane, sta organizzando convegni in tutto il Paese, nel corso dei quali vengono presentati due progetti: il piano turistico di sviluppo economico dell'Italia e del sud in particolare e il progetto sicurezza di riorganizzazione delle forze di Polizia. Ciò perchè per far regredire progressivamente crimine comune ed organizzato, non è sufficiente la riorganizzazione delle forze di Polizia, ma occorre anche promuovere lo sviluppo economico delle regioni meridionali in particolare, che viene ad eliminare il vivaio del crimine cui attingono le varie attività delittuose organizzate.

Quindi sarà molto utile che subito dopo o contemporaneamente all'analisi ed approvazione del progetto sicurezza da parte del Parlamento venga aggiunta anche quella sul piano turistico di sviluppo economico dell'Italia. Esso trova la premessa normativa nel progetto "I 5 libri della tutela dell'ambiente" redatto dall'Arch. Bellu, che costituisce la riforma strutturale territoriale dello Stato italiano, venendo a valorizzare i beni artistici, architettonici, storici e paesaggistici di cui il Paese Italia è ricco.

Ciò permetterebbe di potenziare l'offerta del bene turistico nella qualità e quantità e quindi consentirebbe di dare sviluppo produttivo al Paese Italia e particolarmente al Sud dello Stato. Per esso un piano turistico mai è stato elaborato dal 1946 ad oggi, ma direi dal 1860 al momento attuale, un lungo periodo storico caratterizzato negli anni 20 dalla nota politica del doppio volto

del Capo del governo Giolitti, il quale ha industrializzato il nord ed ha abbandonato il Sud utilizzandolo solo per fini elettorali, anche facendo accordi con il crimine organizzato.

DISEGNO DI LEGGE

ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
DEL PROGETTO SICUREZZA: STRUTTURA, ORGANI E FUNZIONI

Art. 1.

(Confederazione delle Forze di polizia)

1. Le Forze di polizia sono riunite in confederazione al fine del coordinamento e della pianificazione comune delle attività di sicurezza.
2. Sono Forze di polizia: la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia municipale e il Corpo dei vigili del fuoco.
3. Sono Forze speciali di polizia: il Corpo forestale dello Stato, la Polizia ferroviaria, il Corpo di polizia penitenziaria, la Polizia di frontiera, il Corpo della Guardia di finanza e il Corpo dei vigili del fuoco.
4. La struttura della funzione di sicurezza è articolata su base provinciale, regionale e interregionale; ciascuna struttura ha propri organi di gestione del servizio centrali e periferici.
5. I Corpi di polizia provinciali sono sciolti e il relativo personale entra a far parte della Polizia municipale.

Art. 2.

(Funzioni e organizzazione dell'Ufficio sicurezza provinciale)

1. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina le Forze di polizia e le Forze speciali di polizia di cui all'articolo 1, nello svolgimento delle attività di sicurezza.
2. L'Ufficio sicurezza provinciale ha competenza sul territorio di ciascuna provincia, suddiviso in settori di decentramento, secondo l'entità dei nuclei abitati presenti sul territorio. I settori di decentramento sono quelli indicati nei progetti polizia municipale delle varie regioni, allegati alla presente legge e redatti per dare attuazione alla presente legge quadro nazionale con riferimento alla terza sezione poliziotto di quartiere degli uffici sicurezza provinciali, che concerne il poliziotto di quartiere, funzione di polizia devoluta alla polizia municipale.
3. In ciascun settore di decentramento provinciale, di cui al comma 2, le attività di sicurezza sono dirette da un Commissariato di zona, comandato da un funzionario della Polizia di Stato o da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, secondo la ripartizione territoriale delle competenze delle due Forze di polizia.
4. Fa parte della direzione del Commissariato di zona il comandante della Polizia municipale, che dirige le attività del poliziotto di quartiere nei comuni presenti in ciascun settore di decentramento provinciale.
5. L'autorità locale di pubblica sicurezza è rappresentata dal funzionario della Polizia di Stato o dall'ufficiale dell'Arma dei carabinieri che assume il comando del Commissariato di zona.
6. Un rappresentante della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, da questa designato, partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti di ciascun Commissariato di zona.
7. Il comando dei Commissariati di zona è assegnato in ragione della metà a funzionari della Polizia di Stato e dell'altra metà a ufficiali dell'Arma dei carabinieri ciascuno con competenza territoriale in ogni settore di decentramento assegnato.
8. In seguito alla formazione di consorzi di comuni nell'ambito di un settore di decentramento provinciale, il comandante della Polizia municipale dirigente la 3^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale può assumere la rappresentanza della direzione dei dirigenti dell'Ufficio stesso ed a turno la qualifica di questore.
9. L'Ufficio sicurezza provinciale coordina e pianifica le attività di sicurezza nel territorio provinciale. Esso è articolato in 4 divisioni, rispettivamente denominate:

- a) 1^a divisione: prevenzione degli illeciti;
- b) 2^a divisione: repressione degli illeciti penali ed amministrativi;
- c) 3^a divisione: poliziotto di quartiere;
- d) 4^a divisione: attività amministrative e logistiche.

10. La 1^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale ha compiti di controllo del territorio al fine di prevenire la formazione di organizzazioni criminose nonché la commissione di reati e di illeciti amministrativi, sulla base dei seguenti criteri operativi:

- a) lo strumento operativo provinciale della 1^a divisione è costituito dalla rete di volanti che presidia il territorio a fini di prevenzione, mediante controlli in tutti i punti sensibili della vita sociale, riguardanti le attività ricreative, produttive e residenziali. La rete delle volanti può essere utilizzata anche dalla 2^a divisione; i suoi equipaggi possono appartenere ad una singola Forza di polizia o a più Forze di polizia;
- b) in ogni provincia è costituita una rete di volanti variabile, in funzione della popolazione residente;
- c) è assicurata la disponibilità di almeno una volante, di una unità poliziotto di quartiere costituita da due operatori e di una unità investigativa di due uomini, ogni 10.000 abitanti, per ciascun settore di decentramento provinciale.

11. La 1^a divisione si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione ordine pubblico, con il compito di organizzare i servizi diretti a fronteggiare disordini e a mantenere l'ordine pubblico. Il dirigente di questa sezione predispose i piani per la tutela dell'ordine pubblico unitamente al dirigente del relativo reparto mobile, che mette a disposizione le forze necessarie per l'effettuazione dei servizi predetti. La pianificazione di tali servizi è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24 ed in conformità ai piani di sicurezza, adottati ai sensi del medesimo articolo;
- b) sezione controllo del territorio, preposta ad organizzare i servizi della rete di volanti, previsti dai piani di sicurezza, per le attività da svolgere nel settore di decentramento del capoluogo di provincia. Per ogni altro settore di decentramento provinciale, la direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona redige il relativo piano volanti, coordinato in ambito provinciale con il piano del settore di decentramento del capoluogo di provincia. La

direzione dei dirigenti dei Commissariati di zona partecipa alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale, allo scopo di coordinare i rispettivi piani di sicurezza sulla base del criterio della complementarietà dei piani dei Commissariati di zona nei confronti di quelli del settore di decentramento del capoluogo di provincia; i medesimi criteri in materia di coordinamento si applicano anche alle attività di sicurezza delle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

c) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare i servizi di aiuto e soccorso che le Forze di polizia possono espletare, con riferimento alle situazioni, eventualmente verificatesi nello svolgimento delle attività di prevenzione e di polizia giudiziaria, che richiedano l'espletamento di attività di soccorso e di aiuto.

12. La 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale provvede alla costituzione di una rete di unità di indagine per ciascun settore di decentramento provinciale. Le relative modalità e le misure operative, da adottare uniformemente su tutto il territorio nazionale, sono indicate dal competente Ufficio sicurezza regionale agli Uffici sicurezza provinciali. La 2^a divisione opera in base ai seguenti criteri:

a) è articolata nelle seguenti sezioni:

- 1) sezione Digos;
- 2) sezione squadra mobile;
- 3) sezione polizia giudiziaria;
- 4) sezione polizia scientifica;

b) i compiti delle sezioni di cui alla lettera *a)* sono quelli già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli organismi indicati alla medesima lettera *a)*; la pianificazione dei relativi servizi è effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 24 e in conformità ai piani di sicurezza adottati ai sensi del medesimo articolo;

c) gli interventi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri sul territorio sono ripartiti per competenza territoriale. Nei settori di decentramento provinciale si provvede ad un'omogenea ripartizione del territorio tra le predette Forze di polizia, attribuendo il comando dei Commissariati di zona in parte alla Polizia di Stato e in parte all'Arma dei carabinieri;

d) nel settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, il territorio è suddiviso in sottosectori che giungono fino al limite di settore; il comune sede di capoluogo di provincia è suddiviso in zone di competenza, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato in misura paritetica. Interventi diversi possono essere ordinati dalla sala operativa del predetto comune, cui è assegnato personale appartenente alle varie Forze di polizia.

13. La 3^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è suddivisa nelle seguenti sezioni:

a) sezione microcriminalità, che ha il compito di intervenire per reprimere le violazioni minori al codice penale punite fino a 4 anni di reclusione e quelle di carattere amministrativo e costituisce l'organo di collegamento con le altre divisioni dell'Ufficio sicurezza provinciale e con le Forze speciali di polizia, ai fini dell'informativa sulle violazioni che possono assumere dimensioni maggiori;

b) sezione controllo della circolazione stradale, che opera in ambito sia urbano che extraurbano ed ha il compito di organizzare gli interventi relativi al controllo della circolazione stradale, assorbendo progressivamente le funzioni espletate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dalla polizia stradale e dall'Arma dei carabinieri, in modo che il controllo della circolazione stradale urbana ed extraurbana sia effettuato esclusivamente dal poliziotto di quartiere;

c) sezione controlli amministrativi di carattere operativo, suddivisa in sottosezioni per quante sono le specialità di intervento della stessa;

d) sezione aiuto e soccorso, con il compito di organizzare tutte le attività di aiuto e soccorso che si rendano necessarie in riferimento alle situazioni di disagio e di precarietà in cui si trovino cittadini e residenti, e in particolare nell'ambito dell'assistenza contingente ad anziani, minori, giovani, tossicodipendenti, abbandonati.

14. Le regioni emanano disposizioni finalizzate a programmare la formazione di consorzi di comuni per ogni settore di decentramento provinciale, con possibilità di estensione negli ambiti provinciale e regionale, con l'obiettivo di costituire una unica Polizia municipale per ogni regione o almeno per ogni provincia. Le medesime disposizioni sono altresì finalizzate alla costituzione di una struttura regionale di coordinamento delle

forze di Polizia municipale al fine della pianificazione e della gestione degli interventi.

15. Il settore di decentramento provinciale del capoluogo di provincia, attraverso l'Ufficio sicurezza provinciale, provvede a coordinare operativamente gli altri settori di decentramento provinciali con le attività della centrale operativa comune alle varie Forze di polizia, nel rispetto della pianificazione delle attività dei servizi di sicurezza, attraverso programmi annuali e pluriennali.
16. La direzione della 1^a e della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale è affidata a funzionari della Polizia di Stato e ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in misura paritetica. La 3^a divisione è diretta dal comandante della Polizia municipale del capoluogo di provincia. Nei Commissariati di zona, il ruolo di dirigente della 3^a divisione poliziotto di quartiere è ricoperto dal comandante della Polizia municipale del comune del minore centro provinciale. La 4^a divisione attività amministrative e logistiche è diretta, nel capoluogo di provincia, da un funzionario comunale dell'Ufficio economato e, nei centri minori provinciali, da un funzionario comunale o da un funzionario dell'Amministrazione statale. Nell'Ufficio sicurezza regionale, la 4^a divisione è diretta da un funzionario regionale del settore amministrativo o da un funzionario dell'Amministrazione statale; in quello interregionale, la direzione è affidata ad un funzionario del Ministero dell'interno, ramo amministrativo.
17. Nel capoluogo di provincia, le attività di direzione della 1^a e della 2^a divisione dell'Ufficio sicurezza provinciale, che comprendono le attività operative delle Forze di polizia, sono assunte, d'intesa fra loro, dai due dirigenti, rispettivamente, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, che a turno, e per una durata non superiore ad un anno solare, assumono la direzione di ciascuna. Alle riunioni della direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale partecipa il dirigente di turno della 1^a e della 2^a divisione. Le decisioni adottate per le attività delle divisioni sono trascritte nei relativi verbali e, in conformità alle direttive di piano, sono approvate dalla direzione dei dirigenti dell'Ufficio sicurezza provinciale. La stessa procedura si applica negli Uffici sicurezza regionali e interregionali.
18. Il territorio di competenza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato per l'accertamento dei reati commessi in un determinato luogo, per il settore dei capoluoghi di provincia, è dato dalla metà di ciascun settore di decentramento che comprende il capoluogo di provincia ove è ubicato il gruppo dei Carabinieri o il Commissariato distaccato della Polizia di Stato, come dalla metà dei territori di ciascun settore di decentramento